

Codice A1014C

D.D. 18 febbraio 2025, n. 63

Comune di ONCINO (CN). Art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale con privati per illegittima occupazione pregressa, senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico in Località Ruata individuati al N.C.T. Fg. 9 mappale n. 445 per superficie complessiva di 63 mq.



ATTO DD 63/A1014C/2025

DEL 18/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di ONCINO (CN). Art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale con privati per illegittima occupazione pregressa, senza titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico in Località Ruata individuati al N.C.T. Fg. 9 mappale n. 445 per superficie complessiva di 63 mq.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante “Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”, in particolare:

- l’articolo 4, comma 1 che individua tra le funzioni di competenza della Regione alla lettera a) il “..rilascio [...] dell'autorizzazione all'alienazione, nel caso in cui questa costituisca un reale beneficio per la generalità degli abitanti..” e alla lettera c) il “..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo..”;
- l’articolo 8 comma 2 che, nel contenuto del regolamento di attuazione, individua alla lettera e) “..la documentazione necessaria al rilascio ed i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6..” come specificato al Capo I del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- l’articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per “..sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [...] secondo le modalità contenute nel regolamento..” di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che “..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;

vista la “Relazione di individuazione e riordino delle terre di uso civico del Comune di Oncino”, trasmessa in data 8 settembre 1995, con la quale il perito istruttore Gianpiero BIANCOTTO, incaricato dal Commissario per il riordinamento degli usi civici per il Piemonte, Liguria e Valle

d'Aosta in data 25 marzo 1992, ha individuato le aree gravate dagli usi civici nel Comune di ONCINO (CN);

vista la D.D. n. 1010 del 11 settembre 2008 con la quale il Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici, su richiesta del Comune di ONCINO (CN), incaricava il geom. Davide DECOSTANZI “*..ad effettuare le operazioni propedeutiche alla chiusura delle operazioni di verifica demaniale inerenti l'accertamento dei beni civici nel comprensorio del comune di ONCINO (CN)*”;

vista la D.C.C. n. 13 del 29 aprile 2023 del Comune di ONCINO (CN), con la quale si è stabilito di procedere alla conciliazione stragiudiziale finalizzata alla cessione all'occupante delle aree gravate da uso civico identificate al N.C.T. Fg. 9 mappale n. 445 e con la quale si approvava la relativa perizia di stima redatta dal geom. Davide DECOSTANZI;

vista la nota del 29 aprile 2023 ad oggetto “*Occupazione senza valido titolo di immobili gravati dal vincolo di uso civico reintegrazione nel possesso comunale del terreno gravato da uso civico previo tentativo di conciliazione stragiudiziale ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 19 del D.P.G.R. n. 8/R del 27/06/2016*” con la quale è stato avviato il procedimento relativo alle aree individuate al N.C.T. del Comune di ONCINO (CN) al Fg. 9 mappale n. 445;

vista l'istanza del 14 giugno 2024 (Ns. prot. n. 27493 del 17 giugno 2024), con la quale il Comune di ONCINO (CN) in esecuzione della D.C.C. n. 13 del 29 aprile 2023, ha richiesto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere a) e c) della l.r. 29/2009, l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza valido titolo e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico in Località Ruata identificati al N.C.T. Fg. 9 mappale n. 445 per una superficie complessiva di 63 mq, al fine di regolarizzare l'uso pregresso, con consolidamento dell'attuale possesso delle aree anzidette, da parte di:

- PEIRASSO Alba Rosa Gabriella (c.f. PRSLRS50T70Z132H);

vista la nota del 27 giugno 2024 (prot. n. 29857) con cui il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici richiedeva le integrazioni necessarie per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa e contestuale alienazione con preventiva sdemanializzazione, ai sensi degli articoli 13 e 20 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

vista la documentazione trasmessa dal Comune di ONCINO (CN) in data 23 gennaio 2025 (Ns. prot. 2478), con la quale è stata integrata l'istanza del 14 giugno 2024 (Ns. prot. n. 27493 del 17 giugno 2024);

vista la D.C.C. n. 29 del 08 novembre 2024 con cui il Comune di ONCINO (CN) riferisce che dalla ricognizione dei beni comunali soggetti a uso civico effettuata dal geom. Davide DECOSTANZI “*..è stato rilevato che la Sig.ra Peirasso Alba Rosa Gabriella [...] detiene senza valido titolo una porzione di area del Demanio Civico sita in territorio di Oncino – Località Ruata – in mappa come segue: - Catasto Terreni: Foglio 9 particella 445 [...]; - Catasto fabbricati: Foglio 9 particella 445 sub. 1 [...]; Foglio 9 particella 445 sub. 2 Porzione di Fabbricato rurale ..*”;

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, come integrata in data 23 gennaio 2025 (Ns. prot. 2478), in conformità a quanto disposto dal comma 2) dell'articolo 19 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.C.C. n. 29 del 08 novembre 2024 è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R nonché lo schema del verbale di conciliazione

stragiudiziale;

- l'occupazione senza titolo è assunta dall'anno 1924, non essendo certa la determinazione del periodo di occupazione pregressa, secondo quanto disposto al punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il certificato urbanistico del 23 gennaio 2025 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di ONCINO (CN) indica che le aree individuate al N.C.T. Fg. 9 mappale n. 445, in base al vigente P.R.G.C., ricadono in "*Zona di restauro e risanamento conservativo – RRC*" all'interno delle quali è concesso il recupero del patrimonio edilizio esistente con gli interventi e le modalità elencate all'articolo 16 delle N.T.A.;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- le aree di cui sopra ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

vista la perizia di stima redatta in data 02 ottobre 2024, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dal geom. Davide DECOSTANZI, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di ONCINO (CN), dalla quale si prende atto che:

- *"..l'occupazione dell'uso civico interessa una superficie catastale complessiva di circa 63 mq sulla quale insiste un ente edificato di superficie complessiva di 41,39 mq (su due piani).."* e che *"..l'area oggetto di valutazione è ubicata all'interno di un contesto urbanizzato costituente la Frazione Ruata"*;
- sull'area interessata dal presente provvedimento, identificata al N.C.T. Fg. 9 mappale n. 445, non è documentata la presenza di migliorie apportate dai soggetti occupanti ai sensi dell'art. 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- sull'area in argomento non è documentato il prelievo di risorse naturali ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area di cui trattasi non è documentato se da parte dei soggetti occupanti, vi sia stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al comune, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area in argomento non è documentato se l'utilizzo dei beni o i redditi derivati siano stati impiegati in modo da arrecare un beneficio alla collettività locale ai sensi del punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il periodo di occupazione pregressa viene assunto dall'anno 1924 all'anno 2023 per complessivi 99 anni di occupazione, ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore venale dell'area di cui trattasi viene quantificato in base al costo di ricostruzione delle costruzioni ivi insistenti *"determinato in base a computo metrico estimativo redatto sulla base del prezario della Regione Piemonte 2024"*;
- il valore venale dell'area di cui trattasi viene determinato applicando il 15% del valore del costo di ricostruzione delle costruzioni ivi insistenti, quantificando un importo pari ad € 9.046,90 ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo delle aree in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 82,47;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, per il periodo compreso tra il 1924 e il 2023, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 4.564,69;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, per il periodo compreso tra il 1924 e il 2023, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, trattandosi di sedime

edificato, è quantificato nel 3%;

- l'indennizzo per l'occupazione pregressa, per il periodo compreso tra il 1924 e il 1950, applicando l'abbattimento del 90%, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della l.r. 29/2009, viene quantificato in 369,74 €;
- l'indennizzo per l'occupazione pregressa, per il periodo compreso tra il 1951 e il 2023, applicando l'abbattimento dell'80%, ai sensi del punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, viene quantificato in 1.971,94 €;
- è stata documentata la presenza di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico, con il quale il soggetto occupante è entrato in possesso del bene, permettendo di applicare l'abbattimento del 65% di cui al punto 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il corrispettivo per la cessione all'occupante, determinato ai sensi dei punti 2) e 12) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è stato quantificato in € 1.597,64;
- l'importo complessivo minimo da versare alla collettività usocivista del Comune di ONCINO (CN) per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo e per la successiva cessione delle aree gravate da uso civico è quantificato in € 3.939,32 (€ 2.341,68 + € 1.597,64);

considerato che gli importi determinati nella "Perizia di stima" del geom. Davide DECOSTANZI, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, sono da intendersi come minimi, al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione del ristoro per la popolazione usocivista locale;

rilevata la congruità delle valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima, in linea con i criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018, e che gli importi determinati per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo e per la successiva cessione delle aree gravate da uso civico risultano idonei al ristoro della popolazione usocivista locale;

preso atto che il Comune di ONCINO (CN), in considerazione della natura di atto transattivo riconosciuta dalla giurisprudenza alla conciliazione stragiudiziale, con D.C.C. n. 29 del 08 novembre 2024, ha approvato *"..l'aumento dell'importo per la conciliazione stragiudiziale inerente i beni in mappa al Foglio 9 particella 445 (sub.1 e sub.2) ad Euro 5.161,20 (Euro cinquemilacentosessantuno/20) somma accettata prima d'ora dalla detentrica del bene;"* dando atto che *"..il modesto aumento è necessario al fine di allineare l'importo della conciliazione stragiudiziale di cui trattasi a quelle precedenti approvate in occasione di analoghi procedimenti conciliativi e ciò per non creare disparità di trattamento nei confronti dei cittadini.."*;

visto lo schema di verbale di conciliazione stragiudiziale, sottoscritto tra le parti e approvato con D.C.C. n. 29 del 08 novembre 2024, che quantifica in € 5.161,20 quale importo complessivo per l'occupazione pregressa in assenza di valido titolo dell'area gravata da uso civico e per la successiva cessione della medesima;

rilevato che la determinazione dell'importo complessivo di € 5.161,20 è in linea con i criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, la somma complessiva che la parte privata dovrà versare al Comune

in via conciliativa per conseguire, libera da ogni vincolo di uso civico, la piena proprietà dell'area di superficie complessiva di 63 mq, illegittimamente occupata a far data dall'anno 1924, risulta determinata in complessivi € 5.161,20;

considerato che l'importo complessivo dovuto (€ 5.161,20), dovrà essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009 e dall'art. 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

rilevato che sia il Comune che la parte privata hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" delle aree;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di ONCINO (CN) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale per l'occupazione pregressa con contestuale alienazione dell'area in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante "Norme in materia di domini collettivi";

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. e la contestuale autorizzazione all'alienazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. ;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, e s.m.i.;

- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare il Comune di ONCINO (CN) a:

- effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo, a far data dal 1924, dell'area gravata da uso civico di complessivi 63 mq in Località Ruata, identificata al N.C.T. Fg. 9 mappale n. 445, con la Sig.ra PEIRASSO Alba Rosa Gabriella (c.f. omissis);
- sdemanializzare l'area gravata da uso civico in Località Ruata identificata al N.C.T. Fg. 9 mappale n. 445 per superficie complessiva di 63 mq, al fine di consentirne l'alienazione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) della l.r. 29/2009, in favore della Sig.ra PEIRASSO Alba Rosa Gabriella (c.f. omissis);

dietro versamento in via transattiva della somma complessiva di € 5.161,20, quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa dell'area di cui trattasi e per la cessione della medesima;

3) di disporre che la somma complessiva di € 5.161,20 dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di ONCINO (CN) entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

4) di disporre che la somma dovuta di € 5.161,20, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

5) di dare atto che, al fine di identificare in maniera univoca e puntuale l'area oggetto del presente provvedimento, si allega l'estratto del foglio di mappa catastale allegato alla perizia di stima a firma del geom. Davide DECOSTANZI per farne parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

6) di disporre che il Comune di ONCINO (CN) utilizzi i proventi derivanti dalla presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009 e dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

7) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico in applicazione dell'articolo 13 comma 1 lettera d) della l.r. n. 29/2009 e dell'articolo 23 comma 1 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

8) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

9) di dare atto che, in base all'articolo 14 del D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R *“Regolamento regionale recante:”Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”* qualora il Comune di ONCINO (CN) intenda procedere ai sensi dell'articolo 33, comma 19, delle NdA del Ppr e dell'articolo 47 del regolamento regionale 27 giugno 2016 n. 8/R in materia di usi civici, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 20 novembre 2017 n. 168, recante *“Norme in materia di domini collettivi”*, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 permane in ogni caso;

10) di disporre che il Comune di ONCINO (CN), in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato, a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

11) di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, venga trasmesso a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dall'esecutività;

12) di disporre che il Comune di ONCINO (CN), in applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009, trasmetta copia autentica dell'atto di alienazione stipulato con la parte privata, debitamente perfezionato e rogato, a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

13) di disporre che, in base alla lettera c), comma 4, articolo 6 della l.r. 29/2009, è cura del Comune di ONCINO (CN) ottemperare agli obblighi di registrazione e trascrizione connessi;

14) di dare atto che, tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico delle parti private acquirenti;

15) di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

16) di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

17) di dare atto che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,
elezioni e referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

Estratto del foglio di mappa catastale – NCT Fg. 9 mappale n. 445

